

fe
asr Basilicata 2007 | 2013

L'Europa investe nelle zone rurali



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE BASILICATA

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE BASILICATA
PER IL PERIODO 2007-2013**

BANDO MISURA 123 – AZIONE B

**“ACCRESCIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO
DEI PRODOTTI FORESTALI”**

<i>Art. 1 - Premessa.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2 - Riferimenti normativi.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 3 - Obiettivi</i>	<i>7</i>
<i>Art. 4 -Beneficiari.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 5 - Descrizione dell’Azione.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 6 - Requisiti di ammissibilità dei Beneficiari.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 7 - Localizzazione degli investimenti</i>	<i>8</i>
<i>Art. 8 - Tipologia di investimenti e spese ammissibili.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 9 - Spese non ammissibili.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 10 - Termini e condizioni per l’ammissibilità della spesa.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 11 - Disponibilità finanziaria e massimali degli aiuti</i>	<i>13</i>
<i>Art. 12 - Modalità di presentazione delle domande di aiuto.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 13 - Documentazione richiesta.....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 14 - Criteri di selezione.....</i>	<i>17</i>
<i>Art. 16 - Motivi di irricevibilità e/o di esclusione.....</i>	<i>19</i>
<i>Art. 17 - Istruttoria, valutazione e selezione delle domande di aiuto</i>	<i>19</i>
<i>Art. 18 - Approvazione delle domande di aiuto.....</i>	<i>19</i>
<i>Art. 19 – Impegni specifici collegati alla Misura.....</i>	<i>20</i>
<i>Art. 20 - Realizzazione delle operazioni da parte di Beneficiari</i>	<i>23</i>
<i>Art. 21 – Controlli e pagamenti.....</i>	<i>23</i>
<i>Art. 22 - Varianti e proroghe.....</i>	<i>25</i>
<i>Art. 23 - Riduzioni, esclusioni, sanzioni, revoche, recuperi.....</i>	<i>27</i>
<i>Art. 24 - Cause di forza maggiore</i>	<i>29</i>
<i>Art. 25 - Responsabile di Misura e responsabile del procedimento</i>	<i>30</i>
<i>Art. 26 - Informazione e pubblicità.....</i>	<i>30</i>
<i>Art. 27 - Disposizioni finali</i>	<i>31</i>
<i>Art. 28 – Allegati.....</i>	<i>31</i>
ALLEGATO 1 – FORMAT PER LA RELAZIONE TECNICO - ECONOMICA	32
ALLEGATO 2 – SPECIFICA SUGLI INTERVENTI DI SOSTITUZIONE	41

Art. 1 - Premessa

Il presente Bando è relativo alla **MISURA 123 Azione B** “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali” (Titolo IV capo I, articolo 20, lettera b), punto iii) e Articolo 28 del Reg. (CE) n. 1698/2005.

La misura sostiene percorsi di modernizzazione e innovazione dei settori agro-alimentari e forestali regionali, migliorando la capacità tecnologica delle imprese e favorendo un maggiore coordinamento lungo le principali filiere produttive.

Il presente Bando attiva la sola Azione B.

Art. 2 - Riferimenti normativi

- Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- Reg. (CE) n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006, recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
- Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- Reg. (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.
- Reg. (CE) n. 1396/2007 della Commissione del 28 novembre 2007 recante rettifica del regolamento (CE) n.1975/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio, per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.
- Reg. (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune.
- Reg. (CE) n. 1437/2007 del Consiglio del 26 novembre 2007 recante modifica del regolamento (CE) n.1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune.
- Reg. (CE) n. 259/2008 della Commissione del 18 marzo 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- Reg. (CE) n. 883/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la

tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso della spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR.

- Reg. (CE) n. 1305/2007 della Commissione del 7 novembre 2007 recante modifica del regolamento (CE) n. 883/2006 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR
- Reg. (CE) n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR.
- Reg. (CE) n. 1481/2006 della Commissione del 6 settembre 2006 che definisce la forma ed il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché ai fini di sorveglianza e di previsione.
- Decisione del Consiglio (2006/144/CE) del 20 febbraio 2006 relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale .
- Versione consolidata del Trattato che istituisce la Comunità Europea.
- Reg. (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di Aiuti di Stato orizzontali.
- Reg. (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE.
- Reg. (CE) n. 1/2004 della Commissione del 23 dicembre 2003 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
- Reg. (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli.
- Orientamenti in materia di Aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C 54/08)
- Reg. (CE) n. 1628/2006 della Commissione del 24 ottobre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti *de minimis* nei settori dell'agricoltura e della pesca.
- Orientamenti comunitari per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01).
- Reg. (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001.

- Reg. (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis").
- Reg. (CE) n. 1935/2006 della Commissione del 20 dicembre 2006 recante modifica del regolamento (CE) n. 794/2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE.
- Orientamenti comunitari sugli Aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese. (2006/C194/02).
- Informazioni provenienti dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione Europea; disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela ambientale. (Testo rilevante ai fini del SEE) - (2008/C 82/01).
- Reg. (CE) n. 146/2008 del Consiglio del 14 febbraio 2008 recante modifica del regolamento(CE) n.1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e del regolamento (CE) n.1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
- Reg. (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno diretto a favore degli agricoltori.
- Reg. (CE) n. 1550/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 che modifica il regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.
- Reg. (CE) n. 381/2007 della Commissione del 4 aprile 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 796/2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e del regolamento (CE) n. 1973/2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime.
- Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;

- Reg. (CE) n. 74/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Reg. (CE) n. 72/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che modifica i regolamenti (CE) n. 247/2006, (CE) n. 320/2006, (CE) n. 1405/2006, (CE) n. 1234/2007, (CE) n. 3/2008 e (CE) n. 479/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1883/78, (CEE) n. 1254/89, (CEE) n. 2247/89, (CEE) n. 2055/93, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 2596/97, (CE) n. 1182/2005 e (CE) n. 315/2007 al fine di adeguare la politica agricola comune;
- Decisione 2009/61/CE del Consiglio del 19 gennaio 2009 recante modifica della decisione 2006/144/CE relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013);
- Reg. (CE) n. 1175/2008 della Commissione del 27 novembre 2008 recante modifica e rettifica del regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Reg. (CE) n. 1147/2008 della Commissione del 31 ottobre 2008 che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, per quanto concerne la parte III.10 dell'allegato I;
- Orientamenti Strategici Comunitari, adottati dal Consiglio dell'Unione europea con propria Decisione 2006/144/CE (GUCE L 55/20 del 25.02.2006).
- Piano Strategico Nazionale. Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche di Sviluppo – Direzione Generale dello Sviluppo Rurale – POSR II.
- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione CCI2007IT06RPO017 del 18 febbraio 2008.
- Criteri di selezione del P.S.R. Basilicata 2007-2013 approvati nella prima Seduta del Comitato di Sorveglianza del PSR Basilicata 2007-2013 svoltosi il 13 giugno 2008;
- Procedure attuative delle Misure di Investimento e delle Misure di investimento del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 2007-2013.
- Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni dell'Organismo Pagatore.
- Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e a interventi analoghi. Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche di Sviluppo – Direzione Generale dello Sviluppo Rurale – POSR II, 14 febbraio 2008.
- Normativa comunitaria (direttiva 2004/18/CE) e nazionale (D. lgs. 163/2006 e s. m. i.) in materia di appalti pubblici.
- D.G.R. n. 678 del 14/05/2007 “Approvazione della proposta regionale del PSR riferita al periodo 2007 - 2013 a valere sul fondo FEASR”.

- Decisione n. C (2008) 736 del 18/02/2008 della commissione europea “recante approvazione del programma di sviluppo rurale per la Basilicata per il periodo 2007-2013”.
- D.G.R. n. 288 del 04/03/2008 di “presa d’atto della decisione della commissione europea n° C (2008) 736 del 18/02/2008 che adotta il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 2007-2013”, integrata con D.G.R. n. 1185/08.
- D.G.R. n. 1227 del 30/07/2008 di ”presa d’atto delle risultanze della prima riunione del comitato di sorveglianza”.
- D.G. R. n. 1480 del 05.08.2009 “PSR 2007 – 2013 – Approvazione delle procedure attuative delle misure di investimento e delle Misure connesse alla superficie del PSR 2007/2013”.

Art. 3 - Obiettivi

L’azione intende contribuire attivamente al superamento delle criticità del comparto forestale attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi specifici:

- ✓ migliorare e razionalizzare, sotto l’aspetto economico, i processi di utilizzazione boschiva, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi attraverso l’applicazione delle innovazioni di prodotto e di processo;
- ✓ migliorare e controllare la qualità dei prodotti e dei processi di produzione, al fine di promuovere la standardizzazione quali - quantitativa delle forniture;
- ✓ migliorare i processi di lavorazione, condizionamento e prima trasformazione dei prodotti legnosi dal punto di vista della tutela dell’ambiente, favorendo il risparmio di energia e la sicurezza sul lavoro.

Art. 4 -Beneficiari

Possono accedere al sostegno i soggetti cui incombe l’onere finanziario degli investimenti, nell’ambito di **imprese** singole o associate, **società cooperative**, **di consorzi**, che rientrano nella definizione di Microimprese, ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.

Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà, ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (G.U. C 244 del 01/10/2004, pag. 2).

L’Azione B è rivolta alle imprese di utilizzazione boschiva, lavorazione e prima trasformazione del legno di cui ai codici ATECO **02.1** e **02.2**.

Tutti gli investimenti, inclusi quelli collegati all’uso del legno utilizzato come materia prima, sono limitati alle sole operazioni di lavorazione **che precedono la trasformazione industriale**.

Il sostegno non può essere accordato a beneficiari che svolgano esclusivamente attività di commercializzazione, ad eccezione di soggetti giuridici che contemporaneamente:

- i. associno imprese operanti nella trasformazione / produzione e/o utilizzazione e nella commercializzazione di prodotti forestali;
- ii. si impegnino a commercializzare, per almeno il 51% del valore totale annuo, prodotti ottenuti da produzioni e trasformazioni delle imprese associate.

Art. 5 - Descrizione dell'Azione

La Misura si concretizza in un sostegno ad investimenti materiali ed immateriali, che siano:

- destinati a migliorare il rendimento globale e le performance ambientali dell'impresa;
- conformi alle norme comunitarie applicabili all'investimento interessato;
- finalizzati a consolidare o aumentare la competitività dell'impresa stessa, con particolare riferimento all'innovazione di processo e di prodotto.

Art. 6 - Requisiti di ammissibilità dei Beneficiari

I soggetti titolari della domanda di aiuto devono dimostrare, al momento della presentazione della domanda:

- o di conseguire un miglioramento del rendimento globale dell'impresa attraverso gli investimenti proposti;
- o di rispettare i requisiti minimi in materia di ambiente e quelli minimi per il settore come previsto dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- o di non essere soggetti a procedure concorsuali o ad amministrazione controllata;
- o effettuino investimenti sul territorio regionale e qui abbiano sede legale ed operativa.

Per poter beneficiare degli aiuti previsti dalla presente misura, i richiedenti devono impegnarsi a rispettare i vincoli di inalienabilità e di destinazione d'uso degli investimenti programmati per un periodo di tempo (continuo e consecutivo) non inferiore a dieci anni per quanto riguarda i beni immobili e non inferiore a cinque anni per quanto riguarda le attrezzature e le macchine, a partire dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione dell'investimento.

Art. 7 - Localizzazione degli investimenti

La misura si applica prioritariamente nelle aree D1 e D2¹.

Art. 8 - Tipologia di investimenti e spese ammissibili

Le tipologie di investimenti ammissibili sono le seguenti:

¹ = Come previsto dal PSR vigente.

- a) acquisto di macchine ed attrezzature² per le utilizzazioni forestali, strumenti di misurazione e per l'abbattimento (motosega e attrezzi utili per governare la direzione di caduta delle piante, quali cunei e leve di abbattimento, paranchi, ecc), la sramatura, la scortecciatura, il taglio e la triturazione, prime segagioni mediante utilizzo di segheria mobili. Sono altresì finanziabili attrezzature e macchine utili per il concentramento e l'esbosco quali trattori forestali con relativi certificati sistemi di sicurezza specifici per le operazioni in bosco, verricelli, canalette, mini gru a cavo, gru di carico per autocarri e benne per tronchi, rimorchi forestali, cavi per slitte, arresti per slitte, cinture di sicurezza e altri sistemi di protezione individuali, organi e dispositivi di presa per l'esbosco;
- b) adeguamento o realizzazione di idonee strutture di raccolta³, conservazione, dispositivi per aumentare la durabilità del legno di conifere o altre specie a bassa durabilità, confezionamento e prima trasformazione del legno e dei prodotti assimilabili, compreso l'acquisto dei relativi macchinari ed attrezzature⁴. Particolare importanza sarà data agli investimenti relativi alla produzione di materiali ad uso energetico, quali la produzione di legna spaccata confezionata in piccole quantità per usi domestici, altre lavorazioni atte a valorizzare la legna da ardere, produzione di cippati, bricchetti e pellets da biomasse di scarto quali ramaglie, scarti di segheria, ecc. In particolare sono finanziabili trasportatori di legname a nastro finalizzati alla produzione di legna da ardere, macchine ed impianti per la produzione di pali, antenne, palizzate (appuntatrici, scortecciatrici), sminuzzatrici funzionali all'impresa, raffinatori per scaglie, trucioli, segatura, ecc. Aspiratori singoli per polveri. Macchine per l'imballaggio e confezionamento della legna da ardere, cippato, ecc. Spaccatrici per legname, legna da ardere, ecc. Unità d'azionamento elettriche. Seghe portatili a nastro.

Sono ammissibili, se connesse agli investimenti materiali di cui al punto precedente e nei limiti del **12% degli investimenti materiali**, le spese riferite ai seguenti investimenti immateriali.

- acquisizione di know-how;
- acquisto di software finalizzato all'investimento⁵;
- onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità connessi col progetto presentato.

Per investimenti di valore inferiore a € 25.000 il suddetto limite è ridotto al 10 %.

L'investimento dovrà essere realizzato entro 18 mesi a far data dal provvedimento di concessione individuale del sostegno, ovvero 24 mesi solo nel caso siano previsti investimenti strutturali.

² = macchine ed attrezzature devono essere conformi alla Direttiva Macchine (Dir. CE 89/392 e ss. mm. ii.), recepita con D.P.R. 459/96 ed altre norme specifiche, salvo diversa e nuova disposizione regolamentare.

³ = ivi compresi adeguamenti e/o realizzazione di piazzali permanenti di stoccaggio.

⁴ = ivi comprese le attrezzature per analisi e controlli di laboratorio, purché adeguatamente motivate nella relazione tecnico – economica.

⁵ = ivi compresi software finalizzati all'e - commerce.

Le spese ammissibili sono le seguenti:

- Costruzione o miglioramento di beni immobili, come da punto 8).
- Acquisto o leasing con patto di acquisto di nuove macchine, impianti, inclusi i programmi informatici, fino ad un massimo del rispettivo valore di mercato;
- Costruzione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento dei fabbricati rurali, diversi dall'abitazione dell'imprenditore e conformemente al punto 8) e relative opere edili ed impiantistiche; investimenti relativi all'adeguamento delle aziende a requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie di nuova introduzione, specificando, per ciascuna norma, la data di entrata in vigore;
- Acquisizione di hardware e software;

Spese generali: in percentuale massima del 12 % rispetto al valore totale dell'investimento - In tale contesto sono ammesse:

- Onorari di professionisti iscritti ai rispettivi Ordini / Collegi per spese di progettazione, D. L., Consulenze specialistiche, ecc. sino ad un massimo del 6,0%⁶;
- Spese generali relative all'acquisto macchine ed attrezzature legate all'investimento, sino ad un massimo del 3,0 % sul valore dell'acquisto;
- Tenuta conto corrente dedicato (**obbligatorio**), garanzie fideiussore, sino ad un massimo dello 0,5 % del valore totale dell'investimento;
- Acquisizione di know – how, sino ad un massimo del 2,5 % del valore totale dell'investimento.

In merito alla valutazione delle voci di costo, si dovrà far riferimento ai prezzi regionali vigenti al momento della presentazione dell'istanza.

Gli investimenti programmati sono soggetti a vincoli di inalienabilità e destinazione d'uso per un periodo di tempo (continuo e consecutivo) non inferiore a dieci anni per quanto riguarda i beni immobili e non inferiore a cinque anni per quanto riguarda le attrezzature e le macchine, a partire dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione dell'investimento.

Art. 9 - Spese non ammissibili

Non costituiscono spese ammissibili:

- imposta di valore aggiunto (IVA), tranne se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiario finale e non sia recuperabile;
- interessi passivi;
- acquisto di immobili e di terreni;
- acquisto di macchinari ed attrezzature usate;
- interventi di manutenzione ordinaria;

⁶ = comprese le attività preparatorie alla certificazione ISO 14001 e certificazioni sociali / etiche (SA8000).
Le certificazioni PEFC ed FSC non sono ammesse, in quanto finanziabili con la Misura 122.

- investimenti in natura e/o in economia;
- attrezzature e materiali ammortizzabili in un anno o meno;
- spese per oneri amministrativi per autorizzazioni, concessioni, canoni di allacciamento e fornitura servizi elettrici, idrici, gas, telefonici e simili;
- costruzione di strutture e acquisto di attrezzature non strettamente funzionali ad un processo innovativo aziendale ed investimenti di mera sostituzione come definiti;
- investimenti non riconducibili alle finalità dell'intervento finanziato;
- investimenti destinati ad adeguamenti a normative cogenti i cui termini di regolarizzazione risultino scaduti;
- nel caso di ricorso a contratti di leasing, con obbligo di acquisto, i costi connessi al contratto di leasing, quali il margine del locatore, i costi di rifinanziamento, costi indiretti ed assicurativi, non sono considerati spesa ammissibile;
- investimenti di sostituzione, ovvero *investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari o fabbricati esistenti, o parti degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25 % o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda che abbiano almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta al 50 % almeno del valore del nuovo fabbricato. Gli investimenti di sostituzione, per quanto riguarda le imprese forestali, sono dunque quelli finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione quelli che comportino un risparmio energetico o la protezione dell'ambiente. Non sono altresì considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. (PER ULTERIORI INFORMAZIONI VEDI ALLEGATO 2 al Bando).*
- strutture, macchine ed attrezzature per gli impianti fissi che non siano collocati nella struttura organizzativa dell'impresa.

Non saranno altresì ammissibili spese, di qualsiasi natura:

- non riferibili temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento;
- non imputabile, pertinenti e congrue rispetto alle azioni ammissibili;
- non verificabili e controllabili;
- non legittime e contabilizzate.

E' escluso il sostegno ad investimenti nel caso di utilizzo di materie prime - varietà o specie - modificate transgenicamente vietate dai Regolamenti Comunitari o da Leggi Nazionali e Regionali.

Art. 10 - Termini e condizioni per l'ammissibilità della spesa

Le spese:

- devono essere riferite ad attività effettuate o servizi ricevuti dopo la presentazione della domanda di aiuto⁷, ad eccezione **delle sole spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa** (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, pareri, studi di fattibilità, nulla osta, ecc.), solo se effettuate **entro i 12 mesi precedenti alla data di presentazione dell'istanza di aiuto**;
- devono essere riferite ad investimenti non ultimati prima della data di comunicazione del provvedimento di concessione del contributo adottato dal Responsabile di Misura⁸;
- nel caso di investimenti **materiali** relativi a lavori ed opere, l'ultimazione dell'investimento deve corrispondere all'emissione dei documenti contabili o delle fatture di saldo relative all'investimento in tutte le sue componenti, al loro pagamento, nonché alla dichiarazione di fine lavori e richiesta di accertamento finale;
- nel caso di investimenti **immateriali e di acquisti di macchine ed attrezzature**, qualora siano le uniche componenti dell'iniziativa finanziata, l'ultimazione dell'investimento deve corrispondere all'emissione della fattura di saldo ed al relativo pagamento;
- nel caso di non ammissibilità della domanda di aiuto, le spese eventualmente sostenute dai richiedenti per attività o servizi resi prima della conclusione del procedimento istruttorio, non comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione e, pertanto, restano completamente a carico degli stessi richiedenti.

⁷ = Intesa come presentazione della domanda cartacea alla Regione Basilicata.

⁸ = L'investimento si considera ultimato dopo il perfezionamento dell'ultimo pagamento da parte del beneficiario.

Art. 11 - Disponibilità finanziaria e massimali degli aiuti

Le risorse finanziarie, relative alla spesa pubblica, attivate sono pari ad € 6.500.000,00 (euro seimilionicinquecentomila), di cui una riserva pari al 30 %, per € 1.950.000 (euro unmilionenovecentocinquatamila) destinato ai giovani beneficiari, ovvero a coloro che non abbiano compiuto il 40° anno di età, al momento delle presentazione della domanda cartacea alla Regione Basilicata. Nel caso di soggetti giuridici almeno il 51% del capitale sociale dovrà essere detenuto da giovani beneficiari, come prima definiti.

Il sostegno dell'azione è erogato sotto forma di **contributo in conto capitale**, con una intensità dell'aiuto pari al 50% delle spese ammissibili.

E' previsto un anticipo pari al 20% ovvero al 50%⁹ del totale del contributo concesso, dietro rilascio di garanzia fideiussoria corrispondente al 110% dell'importo anticipato.

Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente azione sarà conforme al Reg. (CE) n. 1998/06 ("de minimis") GU L. 379 del 28/12/06.

Massimali delle spese ammissibili a finanziamento

- I. Per **le imprese singole** il massimale di spesa ammissibile (costo progetto) è pari a € 180.000;
- II. Per **gli altri beneficiari** il massimale di spesa ammissibile (costo progetto) è pari a € 200.000.

Il costo dell'investimento minimo finanziabile è pari ad € 10.000.

Limitazioni ed esclusioni

Sono escluse dal sostegno della presente azione le imprese diverse dalle microimprese come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea.

Tutti gli investimenti, inclusi quelli collegati all'uso del legno utilizzato come materia prima, sono limitati alle sole operazioni di lavorazione **che precedono la trasformazione industriale**.

Art. 12 - Modalità di presentazione delle domande di aiuto

Condizione necessaria per la presentazione della domanda di aiuto è la costituzione ovvero l'aggiornamento del **fascicolo unico aziendale**, secondo la procedura informatizzata prevista dal portale ARBEA - S. I. A. N. (D. P. R. 503/99 e Circolari AGEA).

Sarà quindi necessario predisporre, secondo le modalità del portale, la domanda, stamparla **firmarla in ogni pagina** e presentare la documentazione cartacea.

⁹ Valida solo per gli investimenti per i quali la decisione individuale di sostegno è adottata nel corso del 2010 (Reg. CE 1974/06, come modificato dall'art. 1.9 del Reg. CE 363/09).

La trasmissione cartacea dovrà essere assicurata **entro e non oltre la data di chiusura del bando esclusivamente mediante raccomandata AR** (fa fede il timbro postale).

Le domande potranno essere inserite nel portale ed inviata alla Regione Basilicata entro e non oltre **120 (centoventi) gg consecutivi** dalla data di pubblicazione sul BUR del presente bando, per le domande inserite l'ultimo giorno utile vale la tempistica di cui al comma precedente per l'inoltro della documentazione cartacea (fa fede il timbro postale).

La domanda in forma telematica, predisposta utilizzando le funzionalità online messe a disposizione dall'Organismo Pagatore sul portale SIAN, potrà avvenire:

1. per il tramite di un **Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA)** accreditato dall'OP, previo conferimento di un mandato;
2. con l'assistenza **di un libero professionista**, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende, **accreditato dalla Regione** in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN ed autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi. Al fine di evitare criticità operative le procedure di accreditamento saranno sospese venti giorni prima della data di chiusura del Bando.¹⁰

Saranno previste due differenti e contemporanee modalità di accesso una "ordinaria" ed una "giovani beneficiari" con la riserva di cui all'art.11.

I beneficiari, all'atto della domanda dovranno specificare a quale delle due graduatorie intendono accedere. Non sarà consentita la domanda di accesso ad ambedue le graduatorie.

I giovani beneficiari, ovvero coloro che non abbiano compiuto il 40° anno di età al momento della presentazione della domanda cartacea alla Regione Basilicata, potranno optare anche per la graduatoria ordinaria, fatto salvo quanto previsto al rigo precedente.

Art. 13 - Documentazione richiesta

La documentazione cartacea da presentare consiste in:

1. Copia cartacea della domanda generata dal portale ARBEA/SIAN firmata in originale in ogni pagina dal proponente;
2. Fotocopia documento d'identità leggibile ed in corso di validità;
3. Relazione tecnico - economica, redatta secondo le indicazioni dell'Allegato 1 firmata e timbrata, in ciascuna pagina, da un tecnico abilitato. Qualora il richiedente possenga l'abilitazione potrà elaborare il piano in prima persona. I tecnici abilitati sono liberi professionisti iscritti ai rispettivi albi ed operanti in discipline agronomico – forestali;
4. Documentazione atta a dimostrare il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/09 o, in caso di deroghe, relazione a firma di tecnico abilitato che ne motivi la ragione di detta deroga;

¹⁰ = solo in riferimento a soggetti che si abilitano per la prima volta.

5. Copia atto di proprietà e/o usufrutto, copia conforme all'originale del contratto bilaterale di affitto di durata non inferiore ad anni dodici registrato come da normativa¹¹;
6. Concessione e/o attestato di conduzione per i terreni di enti pubblici;¹²
7. Attestato [solo per l'accesso alla premialità di cui al criterio di selezione b)]¹³ del legale rappresentante dell'Associazione di produttori del settore da cui risulti che il richiedente, alla data di pubblicazione del bando sul BUR, è socio, che l'investimento proposto è coerente con la strategia commerciale dell'associazione, che il proponente non ha beneficiato, né beneficerà, per l'intera durata del P. S. R. Basilicata 2007 ÷ 2013, di aiuti per le medesime tipologie d'intervento ammissibili alla Misura 123 – Azione B - per le quali si richiede il contributo;
8. Certificato d'iscrizione alla CCIAA, riportante la vigenza, la dicitura antimafia ed attestante l'insussistenza di procedure fallimentari;
9. Visura Camerale rilasciata dalla CCIAA, riportante il codice ATECO;
10. DURC del richiedente, ove previsto;
11. Attestato di iscrizione all'INPS;
12. Dichiarazione del legale rappresentate o titolare dell'impresa circa le modalità di finanziamento per la quota di compartecipazione a carico dell'impresa (Dichiarazione sostitutiva di atto notorio);
13. Dichiarazione del legale rappresentate o titolare dell'impresa di non aver ricevuto aiuti in regime *de minimis* nell'ultimo triennio (Dichiarazione sostitutiva di atto notorio);
14. Dichiarazione che le iniziative progettuali non hanno beneficiato di altri finanziamenti pubblici (Dichiarazione sostitutiva di atto notorio);
15. Dichiarazione che l'impresa proponente non rientra nel novero delle imprese in difficoltà, ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (G.U. C 244 del 01/10/2004, pag. 2).
16. Almeno tre preventivi di spesa in duplice copia, per acquisti di materiali, attrezzature, costi certificazioni, acquisizione know – how, ecc. Se per ragioni oggettive, purché si fornisca una relazione circa le motivazioni e la congruità del costo, firmata da tecnico abilitato e contro – firmata dal proponente, non sia possibile reperire tre preventivi, sarà consentita la presentazione di un solo preventivo.
17. Autorizzazione all'utilizzo dei dati personali ex D. Lgs. 196/03;

¹¹ = Sono ammessi il contratto di fitto bilaterale e di comodato d'uso, purché bilaterale e regolarmente registrato per un orizzonte temporale che consente di garantire il rispetto degli impegni. Nel caso di comproprietà è necessario fornire dichiarazione sostitutiva di atto notorio del/dei comproprietario/i con la quale si autorizza il beneficiario a presentare la domanda di aiuto e ad assumere gli impegni conseguenti.

¹² = In caso di "Usi Civici" occorre produrre una dichiarazione dell'Amministrazione o del soggetto interessato indicante la quota – parte di utilizzo del beneficiario ove ricadono i beni oggetto dell'attività del beneficiario.

¹³ = vedi art. 13 "Criteri di selezione".

nel caso di investimenti strutturali

18. Elaborati tecnico – grafici esecutivi (planimetria, piante e prospetti, particolari costruttivi, lay – out macchinari da acquistare ed esistenti) circa gli investimenti;
19. Computo metrico estimativo, secondo il prezzo Regionale per l’Agricoltura in vigore alla data di pubblicazione del bando sul BUR e, per le voci non previste, il prezzo delle OO.PP. vigente alla data di pubblicazione del bando sul BUR;
20. Almeno tre preventivi di spesa in duplice copia, per il materiale non riportato dai prezzi regionali. Se per ragioni oggettive, purché si fornisca una relazione circa le motivazioni e la congruità del costo, firmata da tecnico abilitato e contro – firmata dal proponente, non sia possibile reperire tre preventivi, sarà consentita la presentazione di un solo preventivo.
21. Valutazione di incidenza e/o studio di impatto ambientale, quando previsti dalla vigente normativa ambientale;
22. Visura ed estratto di mappa particellare;
23. Planimetria aziendale con la precisa ubicazione degli investimenti fissi previsti a firma di tecnico abilitato.

Per gli imprenditori associati:

24. Statuto ed atto costitutivo, in copia conforme ed elenco dei soci;
25. Copia conforme dell’atto con cui il CdA o l’assemblea dei soci approva il progetto di investimento e la relativa previsione di spesa, autorizza il legale rappresentante alla presentazione della domanda di aiuto e si accolla, a proprio carico, la quota di cofinanziamento;
26. Solo nel caso di soggetti giuridici che associno imprese di sola commercializzazione: dichiarazione (atto notorio) attestante i requisiti di cui all’art. 4 punti i) e ii)

Dovrà essere inviata a:

Regione Basilicata – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana – Ufficio Produzioni Vegetali e Silvicultura Produttiva

Via Vincenzo Verrastro, 12 – 85100 POTENZA

Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura: “Bando Misura 123 – Azione B – P. S. R. Basilicata – P. S. R. Basilicata 2007 – 2013.

Art. 14 - Criteri di selezione¹⁴

Saranno definite due distinte graduatorie:

- ✓ Ordinaria
- ✓ Giovani

Le proposte potranno ottenere un massimo di **100 (cento)** punti, assegnabili secondo il seguente schema:

Criterio	Peso	Valore attribuibile
<i>Investimenti che prevedono il recupero di scarti sottoprodotti anche a fini energetici</i>	20%	20
<i>Istanze presentate da imprese aderenti ad Associazioni di Produttori di settore</i>	5%	5
<i>Grado di coerenza con le priorità di intervento e localizzative individuate per il comparto</i>	Max 50%	Fino a 50
<i>Investimenti per l'introduzione di nuovi prodotti / processi e/o tecnologie innovative dell'informazione e comunicazione</i>	12%	12
<i>Investimenti finalizzati al miglioramento della qualità del prodotto trasformato</i>	8%	8
<i>Investimenti finalizzati al miglioramento delle performance ambientali e di sicurezza oltre gli standard previsti</i>	5%	5

Explicitazione criteri

- a) Investimenti che prevedono il recupero di scarti / sottoprodotti anche a fini energetici

Esistenza del requisito 20 punti – Assenza del requisito 0 punti.

- b) Istanze presentate da imprese aderenti ad Associazioni di Produttori di settore

Esistenza del requisito 5 punti – Assenza del requisito 0 punti.

Il requisito dovrà essere soddisfatto al momento della presentazione della domanda.

- c) Grado di coerenza con le priorità di intervento e localizzative individuate per il comparto

Si seguirà il seguente schema:

Linee prioritarie per gli investimenti aziendali – Misura 123b

¹⁴ = i criteri sono stati approvati nel corso del I° Comitato di Sorveglianza.

COMPARTO	Investimenti prioritari in base alle esigenze di ammodernamento e ristrutturazione
	Fino a 30 PUNTI
FORESTA LEGNO	Acquisizione di hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (ICT) e al commercio elettronico. – Punti 9
	Investimenti finalizzati alla diversificazione ed ampliamento dell'offerta dei prodotti lavorati e trasformati. -- Punti 14
	Investimenti aziendali funzionali al riutilizzo a fini energetici dei residui forestali. – Punti 5
	Investimenti diversi da quelli precedenti ma conformi all'art. 8 – punti 2

LOCALIZZAZIONE

Nel caso in cui la localizzazione dell'intervento avviene per il 100% su AREE D1 E D2	20 PUNTI
Nel caso in cui la localizzazione dell'intervento avviene in entrambe le aree:	
Se la superficie ricadente in AREE D1 E D2 è maggiore del 50%	15 PUNTI
Se la superficie ricadente in AREE D1 E D2 è inferiore e/o uguale al 50%	12 PUNTI
Nel caso in cui la localizzazione dell'intervento avviene per il 100% su AREA B	10 PUNTI

Possono essere presentate più tipologie di investimento riferite alle tipologie prioritarie, nel caso i punteggi si sommeranno.

- d) Investimenti per l'introduzione di nuovi prodotti / processi e/o tecnologie innovative dell'informazione e comunicazione

Esistenza del requisito 12 punti – Assenza del requisito 0 punti.

Sono considerati investimenti innovativi:

- ↔ prodotti e/o servizi con caratteristiche di novità rispetto al mercato nazionale;
- ↔ implementazione di processi produttivi che migliorino i processi esistenti;
- ↔ sistemi di nuovi modelli di business, tecnologie, metodologie di controllo e gestione, incentrati sulla tecnologia, che introducano processi gestionali improntati alla qualità;
- ↔ strumenti di comunicazione / informazione basati sull'utilizzo innovativo delle ITC.

L'accesso a tale punteggio è subordinato ad un ammontare di investimenti, relativi a tale criterio, per un valore di spesa non inferiore del 10 % del totale.

- e) Investimenti finalizzati al miglioramento della qualità del prodotto trasformato

Esistenza del requisito 8 punti – Assenza del requisito 0 punti.

- f) Investimenti finalizzati al miglioramento delle performance ambientali e di sicurezza oltre gli standard previsti

Esistenza del requisito 5 punti – Assenza del requisito 0 punti.

In caso di parità di punteggio prevale l'istanza presentata da donne, qualora permanesse la parità prevale il candidato più giovane.

Una volta definite le due graduatorie (ordinaria e giovani), le risorse finanziarie eventualmente disponibili per una graduatoria e non utilizzate potranno essere utilizzate per le domande di aiuto ammesse all'altra graduatoria.

Art. 16 - Motivi di irricevibilità e/o di esclusione

Saranno escluse le istanze che:

- a) non soddisfano i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 6, ivi compreso il criterio di inaffidabilità;
- b) non presentino la domanda di aiuto secondo le modalità ed i termini indicati all'Art. 12 e tutta la documentazione di cui all'Art. 13.

Le motivazioni di esclusione e/o irricevibilità risulteranno dai verbali di istruttoria ed inseriti negli elenchi dei non ammessi/esclusi.

Art. 17 - Istruttoria, valutazione e selezione delle domande di aiuto

Si rimanda al Capitolo 2 del documento "Procedure Attuative delle misure ad investimento" del P. S. R. Basilicata 2007 ÷ 2013 (D. G. R. 1480/09 – BUR n° 39 del 25.08.2009)

Art. 18 - Approvazione delle domande di aiuto

Si rimanda al Capitolo 2 del documento "Procedure Attuative delle misure ad investimento" del P. S. R. Basilicata 2007 ÷ 2013 (D. G. R. 1480/09 – BUR n° 39 del 25.08.2009)

Art. 19 – Impegni specifici collegati alla Misura

I beneficiari ammessi devono impegnarsi:

- a consentire ed agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica ed al controllo ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario;
- a presentare l'eventuale documentazione integrativa, fatto salvo la documentazione prevista all'art. 13 e all'art. 6 del bando, ai sensi della legge 241/90 e ss. mm. ii.;
- a presentare la documentazione necessaria per la liquidazione della domanda di pagamento del contributo entro i termini previsti;
- a costituire o aggiornare il fascicolo unico aziendale;
- a conservare tutta la documentazione dimostrativa dei requisiti di accesso, di selezione/priorità, per almeno 5 anni oltre la scadenza dell'impegno;
- ad avere un conto corrente bancario/postale intestato al Beneficiario da utilizzare per il trasferimento degli aiuti dall'Organismo Pagatore e per i pagamenti relativi all'investimento cofinanziato e da utilizzare anche per l'accesso ad ulteriori misure di investimento;
- a rispettare i tempi di realizzazione degli investimenti previsti dalla relazione tecnico-economica (crono-programma) indicati nel provvedimento di concessione dell'aiuto;
- a raggiungere gli obiettivi indicati nella Relazione Tecnico - economica, entro cinque anni a far data dalla pubblicazione sul B. U. R. della graduatoria definitiva, fatto salvo i casi di forza maggiore;
- a rispettare gli obblighi e i limiti derivanti dai vincoli di destinazione ed al periodo di non alienabilità pari a 10 anni per investimenti relativi a beni immobili e pari a 5 anni per investimenti relativi a beni mobili, nonché degli impegni ex-post successivi al pagamento del saldo finale;
- a rispettare gli obblighi in materia di adempimenti contabili;
- a rispettare i requisiti minimi in materia di ambiente e quelli minimi per il settore come previsto dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- a produrre copia conforme all'originale della documentazione di spesa tecnico/amministrativa/contabile, effettivamente sostenute e quietanzate, relativa all'operazione finanziata;
- ad apporre sull'intera documentazione di spesa, la dicitura: "Operazione cofinanziata dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata 2007-2013, Fondo FEASR; Asse 1; Misura 123 – Azione B; Titolo dell'operazione: _____";
- a comunicare al Responsabile di Misura, in modo puntuale e tempestivo, l'ubicazione degli archivi contenenti i documenti contabili, progettuali e amministrativi relativi all'operazione cofinanziata, al fine di consentire il corretto adempimento di quanto previsto dalle vigenti disposizioni comunitarie;
- a custodire in sicurezza i documenti giustificativi dell'operazione ammessa a cofinanziamento dalla pertinente Misura del PSR, al fine di permettere in qualsiasi

momento le verifiche in capo ai competenti organismi, tale custodia dovrà essere assicurata almeno fino a tre anni dalla data di chiusura del PSR;

- a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all'utilizzo del logo dell'Unione europea, specificando il Fondo di finanziamento, l'Asse e la Misura, secondo quanto previsto nell'Allegato VI al Reg. (CE) 1974/2006.
- a restituire le somme percepite ed eventualmente non utilizzate, ovvero non riconosciute ammissibili, maggiorate degli interessi legali;
- a garantire che le strutture e le attrezzature, sia proprie che di terzi, utilizzate nello svolgimento delle attività, corrispondano ai requisiti delle vigenti normative in materia di idoneità e sicurezza.

Altri obblighi a carico del Beneficiario, saranno precisati nel provvedimento di concessione dell'aiuto, che sarà adottato dal Responsabile di Misura successivamente all'approvazione della domanda e sottoscritto dal Beneficiario per accettazione entro 15 giorni consecutivi dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione dell'aiuto.

L'operazione non dovrà subire, nei cinque anni successivi alla data di accettazione del provvedimento di concessione del contributo, modifiche sostanziali che:

- I. ne alterino **la natura** o le condizioni di esecuzione o conferiscano un **indebito vantaggio** ad una impresa o a un ente pubblico;
- II. siano conseguenza di un **cambiamento dell'assetto proprietario**;
- III. siano conseguenza della **cessazione**, della **cessione** o della **rilocalizzazione** di una attività produttiva.

Dopo l'adozione del provvedimento di concessione del contributo, non è consentito **modificare in maniera sostanziale**, attraverso la concessione di varianti in corso d'opera¹⁵, le componenti dell'operazione approvata ed, inoltre, non è consentito, per il restante periodo sottoposto a vincolo, modificare la destinazione del bene dopo che gli investimenti siano stati ultimati e si sia proceduto all'erogazione del saldo finale.

Qualora nel corso del periodo vincolato intervenga, senza il concorso di cause di forza maggiore¹⁶ opportunamente comprovate, la **cessazione** dell'attività produttiva oggetto dell'operazione finanziata, come anche la **cessione** o **rilocalizzazione** dell'oggetto dell'investimento, i suddetti vincoli comportano l'avvio del procedimento per la pronuncia della decadenza totale dai contributi e la revoca degli stessi, nonché il recupero delle somme eventualmente già erogate.

In merito alla cessione di aziende (art. 74 Reg (CE) 796/2004), dove per cessione di un'azienda si intende la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate, un'azienda non può essere ceduta nella sua totalità ad un altro soggetto dopo la presentazione di una domanda di aiuto e prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione dello stesso. Pertanto, nessun aiuto può

¹⁵ = Fatto salvo quanto previsto all'art. 22 del Bando

¹⁶ = Vedi art. 24 del Bando

essere erogato al cedente (l'agricoltore la cui azienda è ceduta a un altro agricoltore) in relazione all'azienda ceduta.

L'aiuto per il quale il cedente ha presentato domanda può essere erogato al cessionario (il soggetto al quale è ceduta l'azienda) solo se

- a) entro il termine di 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data di subentro (atto di cessione), il cessionario informa il RdM e l'OP dell'avvenuta cessione e chiede il pagamento dell'aiuto;
- b) il cessionario presenta tutti i documenti giustificativi richiesti dal RdM;
- c) sono soddisfatte tutte le condizioni per la concessione dell'aiuto per quanto riguarda l'azienda ceduta.

Dopo che il cessionario ha notificato al RdM la cessione dell'azienda e richiesto il pagamento dell'aiuto:

- d) tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della domanda di aiuto, sono conferiti al cessionario;
- e) tutte le operazioni necessarie per la concessione dell'aiuto e tutte le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al cessionario ai fini dell'applicazione delle pertinenti norme comunitarie;
- f) l'azienda oggetto di cessione è considerata, se del caso, come un'azienda distinta per quanto riguarda la campagna di commercializzazione o il periodo di erogazione dell'aiuto in questione.

Qualora una domanda di aiuto sia presentata dopo l'esecuzione delle operazioni necessarie per la concessione del medesimo e un'azienda sia ceduta nella sua totalità da un soggetto a un altro soggetto dopo l'avvio di tali operazioni ma prima che siano soddisfatti tutti i requisiti necessari, l'aiuto può essere concesso al cessionario purché siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) di cui sopra. In tal caso si applica la lettera e) di cui sopra.

Il Responsabile di misura può anche decidere, se del caso, di concedere l'aiuto al cedente. In tal caso, però:

- nessun aiuto è versato al cessionario
- si applicano mutatis mutandis le disposizioni di cui alle lettere da a) a f).

In merito alla rilocalizzazione, laddove per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere **spostato**, dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso Beneficiario, occorre inoltrare opportuna e motivata richiesta al RdM (e per conoscenza all'OP) che, a proprio insindacabile giudizio, può o meno autorizzare tale spostamento.

Qualora, infine, intervengano le cause di forza maggiore di cui al successivo *Art. 24*), *Decesso del beneficiario* ovvero *Incapacità professionale di lunga durata*, comprovate dalle opportune documentazioni giustificative, è possibile modificare l'**assetto proprietario**, a condizione che il soggetto subentrante abbia gli stessi requisiti di ammissibilità previsti nel Bando e che non vengano modificate le condizioni che hanno consentito l'assegnazione del contributo sulla base della procedura valutativa adottata.

Per la verifica degli impegni che si prolungano nel periodo successivo all'ultimazione dell'operazione finanziata ed alla relativa erogazione del saldo, ovvero per i cosiddetti impegni ex-post, saranno attivati specifici controlli a campione sulla base delle procedure di controllo dell'OP.

Art. 20 - Realizzazione delle operazioni da parte di Beneficiari

Si rimanda al Capitolo 3 del documento "Procedure Attuative delle misure ad investimento" del P. S. R. Basilicata 2007 ÷ 2013 (D. G. R. 1480/09 – BUR n° 39 del 25.08.2009).

Art. 21 – Controlli e pagamenti

I controlli da operare sulle domande dovranno garantire la corretta attuazione dell'investimento. Saranno effettuati controlli amministrativi su tutte le domande ammesse e controlli in loco a campione, secondo le procedure adottate dall'Organismo Pagatore ARBEA.

A seguito delle attività di controllo eseguite, l'Organismo Pagatore effettuerà i pagamenti degli aiuti spettanti ai Beneficiari.

Nel rispetto delle procedure adottate dall'Organismo Pagatore, il contributo sarà erogato al beneficiario in più soluzioni:

- a) la prima quota, nella Misura del 20% o del 50 %¹⁷ del contributo assentito, può essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa stipulata da banche ed imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzione oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia di cui all'art. 107 del D. lgs. 385/93 (consultabile rivolgendosi alla stessa o tramite il sito www.bancaditalia.it), redatta coerentemente con lo schema approvato con Decreto del Ministro del Tesoro del 22 aprile 1997, di importo pari alla somma da erogare, maggiorata del 10%, e di durata definita nel provvedimento di concessione;
- b) successive quote possono essere erogate a stati di avanzamento dei lavori (SAL), per importi non inferiori a € 40.000 per ciascun SAL, e tali che la somma complessivamente erogata non superi l'80% del contributo concedibile;
- c) l'ultima quota è erogata a saldo, subordinatamente alla conclusione dell'investimento e dopo la verifica tecnico-amministrativa ed accertamento della spesa ammessa.

Ai fini di ciascuna delle erogazioni, i beneficiari sono tenuti a trasmettere, unitamente alla relativa domanda di pagamento ed al certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. attestante l'insussistenza di procedure fallimentari e il nulla-osta ai fini della certificazione antimafia se necessario, la seguente documentazione:

Per la richiesta di **anticipazione**:

¹⁷ = Valida solo per gli investimenti per i quali la decisione individuale di sostegno è adottata nel corso del 2010 (Reg. CE 1974/06, come modificato dall'art. 1.9 del Reg. CE 363/09)

- A. fidejussione bancaria o polizza assicurativa;
- B. dichiarazione di inizio dell'investimento;
- C. concessione edilizia in caso di opere edili;
- D. contratto stipulato con la ditta fornitrice di macchine e attrezzature (per investimenti di solo acquisto);
- E. tutte le altre autorizzazioni previste per legge;

Per la richiesta di SAL:

- A. contabilità dei lavori eseguiti, firmata da tecnico abilitato e comprovata dai giustificativi di spesa e dagli estremi di pagamento, e corredata dei relativi disegni. Nel caso che non vi sia stata richiesta di anticipazione, la predetta contabilità dovrà essere corredata di:
- B. concessione edilizia o Denuncia Inizio Attività (D.I.A.) se presenti opere murarie;
- C. dichiarazione di avvio del progetto;
- D. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- E. copia di avvenuto deposito presso i competenti uffici e per le opere che lo richiedono, dei calcoli statici;
- F. tutte le altre autorizzazioni previste per legge;

Per la richiesta di Saldo finale:

- A. comunicazione di fine lavori e richiesta della verifica tecnico-amministrativa ed ambientale finale;
- B. elenco dei giustificativi di spesa relativi agli investimenti realizzati, corredati degli estremi di pagamento e ripartiti per tipologia di investimento;
- C. copia delle fatture dettagliate quietanzate;
- D. copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spese sostenute tramite bonifico bancario, con le seguenti indicazioni nella causale:
 - causale dell'operazione e Misura PSR 2007 ÷ 2013 di riferimento;
 - codice fiscale dell'ordinante;
 - codice fiscale o P. IVA dell'intestatario;
 - gli estremi della fattura di riferimento;
 - per le opere murarie, se presenti:
 - a. atti di contabilità finale a firma del direttore dei lavori nonché fatture quietanzate e fiscalmente regolari;
 - b. attestazione relativa al deposito dei lavori in cemento armato, presso il Dipartimento "Infrastruttura e Mobilità" (ex Genio Civile) del territorio di competenza;
 - c. certificato di collaudo statico delle strutture in cemento armato e metalliche, ai sensi dell'art. 7 della Legge 6.11.1971, n° 1086;
 - d. certificato di agibilità¹⁸, e nel caso di impossibilità di acquisire tempestivamente il suddetto certificato, dichiarazione di ultimazione dei lavori e di conformità al progetto approvato a firma del Direttore dei lavori, secondo la normativa vigente;
- E. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

¹⁸ = nel caso sia disponibile il certificato di agibilità la documentazione di cui ai punti precedenti (b) e (c) non è obbligatoria.

- F. dichiarazione del Direttore dei Lavori che le opere non ispezionabili sono conformi agli elaborati tecnici;
- G. scheda sull'impiego di manodopera in fase di cantiere e ad investimento a regime;
- H. dichiarazione giurata del titolare o del legale rappresentante attestante che l'azienda rispetta le vigenti norme ambientali.

La richiesta deve essere corredata, inoltre, delle seguenti dichiarazioni, attestanti in particolare:

- I. la conformità della documentazione prodotta in copia o risultante sinteticamente da elenchi o altri elaborati ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;
- II. che la documentazione prodotta si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione del programma oggetto della specifica domanda di contributo;
- III. che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed installati nello stabilimento di cui si tratta allo stato "nuovi di fabbrica";
- IV. che le spese non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione;
- V. che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli già evidenziati.

Quanto sopra indicato per l'anticipazione, i SAL ed Saldo Finale, può essere integrato da ulteriori documenti nei casi che il Responsabile di Misura ne riscontri la necessità.

L'erogazione del saldo finale è comunque subordinata al positivo esito della verifica tecnico-amministrativa ed ambientale finale ed alla dimostrazione della piena e completa funzionalità degli investimenti produttivi realizzati.

Art. 22 - Varianti e proroghe

Varianti

Fatto salvo quanto già disciplinato a proposito di varianti che possono intervenire in riferimento al *Beneficiario* ed alla sede dell'investimento (*Localizzazione*), è da considerare variante in corso d'opera ogni cambiamento che comporta modifica del progetto originariamente approvato e, più in particolare:

- modifiche tecniche alle operazioni approvate;
- modifiche del quadro economico originario.

Ogni variante **deve essere preventivamente richiesta** dal Beneficiario al RdM (ed inoltrata per conoscenza all'OP), per lo svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi. La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica relativa alle motivazioni che giustificano le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante. L'istruttoria della stessa dovrà compiersi entro un termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta.

L'istruttoria per la concessione di varianti tiene conto dei limiti e dei vincoli relativi a cambiamenti dell'assetto proprietario di un'infrastruttura od anche alla cessazione o rilocalizzazione di una attività produttiva, così come disciplinati nel Bando.

Possono essere concesse varianti a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità della misura e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.

Ove concessa, una variante non può, in ogni caso, comportare un aumento del contributo originariamente concesso. Eventuali maggiori spese, pertanto, rimangono ad esclusivo carico del Beneficiario.

In linea generale, sono possibili solo **varianti nel limite massimo del 20% del costo totale dell'investimento** finanziato, al netto delle spese generali.

Non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio attribuibile tale da far perdere all'operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita la priorità ed, in conseguenza, collocata in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento.

Non è oggetto di variante il riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'investimento, se rientranti nel limite del 20%.

Non sono considerate varianti **gli adeguamenti tecnici del progetto**, ovvero modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l'adozione di soluzioni tecniche migliorative. Tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 5% delle singole categorie dei lavori del computo metrico ammesse e approvate, non dovranno comportare un aumento del costo totale dell'investimento ed in ogni caso non potranno oltrepassare la soglia del 10%, in più o in meno, rispetto al totale della spesa ammessa.

Non sono considerate, altresì, varianti i casi di **aumento dei prezzi di mercato, di cambio di fornitore e/o della marca** della macchina o dell'attrezzatura, anche in riferimento alla sostituzione di macchinari ed attrezzature diventate nel frattempo **obsolete**, che determinano variazioni non superiori al 10% del costo totale dell'operazione finanziata. La eventuale maggiore spesa derivante dai suddetti casi, pertanto, rimane a carico esclusivo del Beneficiario.

Qualora intervengano **modificazioni del quadro economico originario** non eccedenti il 5% del costo totale dell'investimento ammesso, il Beneficiario, previa opportuna giustificazione tecnica e **relativa comunicazione al RdM**, può procedere alla realizzazione di tali modificazioni, che potranno essere approvate direttamente in fase di accertamento finale da parte del soggetto controllore.

In tutti gli altri casi, come già anticipato, le varianti dovranno essere preventivamente autorizzate dal RdM con apposito provvedimento.

I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e, nel caso di mancata approvazione della stessa, le spese eventualmente sostenute restano a carico esclusivo del Beneficiario.

In ogni caso, la realizzazione di una variante non autorizzata comporta il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, purché l'investimento realizzato conservi la sua funzionalità. In tale caso, quindi, sono riconosciute solo le spese

approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui al provvedimento di concessione del contributo, non interessate al progetto di variante.

Nel caso in cui l'investimento realizzato non conservi la funzionalità a seguito di variante, invece, si procederà alla revoca totale del contributo concesso.

In ogni caso, le varianti devono essere preventivamente richieste al RdM (ed inoltrata per conoscenza all'OP), che concede l'eventuale autorizzazione con proprio provvedimento, dandone comunicazione al Beneficiario/richiedente e per conoscenza all'OP.

Proroghe

Rispetto a quanto previsto nel provvedimento di concessione sottoscritto per accettazione dal Beneficiario, durante l'attuazione dell'investimento ammesso a cofinanziamento, potrebbero rendersi necessarie proroghe dei termini per l'avvio e/o la conclusione dell'operazione.

In linea generale, le operazioni finanziate dal PSR devono essere avviate ed ultimate entro la data prevista nei singoli Bandi e/o nei relativi provvedimenti di concessione dell'aiuto.

In deroga a tale principio può essere concessa una proroga (eccezionalmente anche più di una) in presenza di cause ostative, oggettivamente valutabili, che impediscono l'avvio/conclusione dell'operazione entro il termine stabilito, indipendentemente dalla volontà del Beneficiario.

Le proroghe devono essere **preventivamente richieste al RdM** (ed inoltrate per conoscenza all'OP), che concede l'eventuale autorizzazione con proprio provvedimento, dandone comunicazione al Beneficiario/richiedente e per conoscenza all'OP.

La concessione della proroga, comunque ad insindacabile discrezione del RdM, non può prevedere una durata superiore **al termine utile per l'applicazione del disimpegno automatico**.

Art. 23 - Riduzioni, esclusioni, sanzioni, revoche, recuperi

Riduzioni, esclusioni e recuperi

Qualora a seguito dei controlli a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuato, sia che si tratti di controllo in loco, sia che si tratti di controlli ex post, dovessero essere rilevate **spese non ammissibili, parzialmente o totalmente, infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità**, saranno applicate riduzioni ai contributi concessi, fino all'esclusione dagli stessi, e, se del caso, sanzioni, con il relativo recupero delle somme indebitamente percepite ovvero delle somme relative alle sanzioni irrogate.

In particolare, secondo quanto previsto dall'art. 31 del Reg CE 1975/2006, se la somma effettivamente erogabile al beneficiario a seguito dei controlli, risulta inferiore del 3% all'importo risultante nella relativa domanda di pagamento, sarà applicata una riduzione pari alla differenza tra i suddetti importi.

Non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione nella domanda di pagamento dell'importo non ammissibile.

Qualora in fase di controllo venga accertata una falsa dichiarazione resa da un beneficiario, l'operazione oggetto del controllo viene esclusa dal sostegno del PSR e si procede al recupero degli importi già versati per tale operazione, oltre all'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni, ivi compresa la necessaria segnalazione alla Procura della Repubblica ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000.

Inoltre, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni prescritte dall'ordinamento nazionale, il beneficiario è escluso dalla concessione del sostegno, per la stessa misura, sia per l'annualità in corso che per la successiva.

L'Organismo preposto al controllo, ovvero il Soggetto da questi delegato, che rileva spese non ammissibili, parzialmente o totalmente, infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, ne dà contezza nel *verbale di verifica* procedendo all'applicazione delle disposizioni di propria competenza previste in materia, dandone comunicazione al RdM.

Le azioni relative a riduzioni, esclusioni e recuperi, nonché le conseguenti azioni disciplinari (sanzioni e revoche), saranno assunte in conformità alle procedure specifiche adottate dall'Autorità di Gestione del PSR e/o dall'Organismo Pagatore, anche ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestale n. 1205 del 20 marzo 2008 "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Reg. (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 20 settembre 2003 sulla PAC e del Reg. (CE) 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR".

Le procedure relative a riduzione, esclusioni, sanzioni e recuperi, avviate dall'OP o da un soggetto delegato, e riportate nel *verbale di contestazione*, vengono notificate al Beneficiario ed al RdM.

Il RdM, con proprio atto, procede ad adottare, nei confronti del Beneficiario, il conseguente provvedimento (atto di **revoca, recupero, sanzione**).

In particolare, ed in riferimento al recupero di importi indebitamente erogati (art. 73 Reg (CE) 796/2004), il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato degli interessi legali che decorrono dalla data di notifica dell'obbligo di restituzione sino alla data del rimborso. Se necessario, il RdM può disporre che l'importo indebitamente erogato sia recuperato tramite compensazione (detrazione) rispetto ai pagamenti successivi alla data della decisione di recupero.

L'esecuzione di tali operazioni conseguenti alla disposizione di recupero, avviene a cura dell'OP.

Fatta eccezione per gli anticipi, l'obbligo di restituzione di cui al paragrafo precedente non si applica nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell'OP e se l'errore non era normalmente rilevabile dal beneficiario.

Tuttavia, qualora l'errore riguardi elementi determinanti per il calcolo del pagamento, sussiste l'obbligo di restituzione con maggiorazione di interessi solo se la decisione di recupero non è stata comunicata entro dodici mesi dalla data del pagamento.

Fatta eccezione per gli anticipi, l'obbligo di restituzione con maggiorazione di interessi, inoltre, non si applica se il periodo intercorso tra la data di pagamento dell'aiuto e quella in cui l'autorità competente ha notificato per la prima volta al beneficiario il carattere indebito del pagamento effettuato è superiore a dieci anni.

Nelle more della condivisione con le procedure dell'OP, e compatibilmente con la normativa nazionale, non è esigibile la restituzione di importi inferiori o uguali a 12 euro, al netto degli interessi, per beneficiario e per periodo di erogazione.

Ugualmente, qualora gli interessi debbano essere recuperati indipendentemente dagli importi indebitamente erogati, non è esigibile la restituzione degli interessi di importo pari o inferiore a 12 euro.

Disposizioni in materia di violazioni, riduzioni e sanzioni

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di violazioni, riduzioni e sanzioni si rimanda a quanto stabilito nei seguenti provvedimenti:

- D.M. 1205 del 20/03/2008 “Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell’ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)”;
- Legge n. 898 del 23/12/1986 “Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo”;
- Reg. (CE) n. 1975/2006 “Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale”;
- Reg. (CE) n. 796/2004 “Modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori” e ss. mm . ii.

Art. 24 - Cause di forza maggiore

Costituiscono causa di forza maggiore e relativa documentazione probante:

- a. il **decesso** del Beneficiario, **comprovato da** *certificato di morte*;
- b. l'**incapacità professionale** di lunga durata del Beneficiario (malattie, incidenti, ecc.), **comprovata da** *eventuale denuncia di infortunio, certificazione medica attestante lungo degenza e attestante che le malattie invalidanti non consentano lo svolgimento della specifica attività professionale*;
- c. l'**esproprio per pubblica utilità** di una parte rilevante dell’azienda che non consenta la prosecuzione delle attività, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell’assunzione dell’impegno, **comprovato da** *provvedimento dell’autorità pubblica che attesta lo stato di somma urgenza e dispone l’esproprio o l’occupazione indicando le particelle catastali interessate*;
- d. **calamità naturale grave**, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie dell’azienda, **comprovata da**:

- provvedimento dell'autorità competente che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato, o in alternativa,
 - certificato rilasciato da autorità pubbliche;
- e. **distruzione fortuita dei fabbricati aziendali comprovata da denuncia alle forze dell'ordine;**

La documentazione probante deve essere notificata dal Beneficiario (soggetto interessato in caso di decesso, o incapacità di lunga durata, del beneficiario) al RdM, e per conoscenza all'OP, **entro 10 giorni lavorativi**, a decorrere dal giorno in cui lo stesso è messo nella condizione di provvedervi.

Qualora, infine, intervengano le cause di forza maggiore a) *decesso del beneficiario* ovvero b) *Incapacità professionale di lunga durata*, comprovate dalle opportune documentazioni giustificative, è possibile modificare l'**assetto proprietario**, a condizione che il soggetto subentrante abbia gli stessi requisiti di ammissibilità previsti nel Bando e che non vengano modificate le condizioni che hanno consentito l'assegnazione del contributo sulla base della procedura valutativa adottata.

Art. 25 - Responsabile di Misura e responsabile del procedimento

Il Responsabile di Misura è il Dirigente pro-tempore dell'**Ufficio Produzioni Vegetali e Silvicoltura Produttiva** – il Responsabile del procedimento amministrativo sarà individuato successivamente dal Responsabile di Misura.

Art. 26 - Informazione e pubblicità

Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'allegato VI, con particolare riferimento ai punti 2, 3 e 4 del Reg. (CE) n. 1974/06, anche in riferimento all'utilizzo del logo dell'Unione Europea.

In particolare, per le operazioni che comportino investimenti materiali, il Beneficiario è tenuto a:

- ✓ affiggere una targa informativa per gli investimenti di costo complessivo **superiore a euro 50.000,00;**
- ✓ affiggere un cartello nei luoghi in cui sorgono infrastrutture di costo complessivo **superiore ad euro 500.000,00.**

Il Bando approvato con Deliberazione della Giunta regionale, è pubblicato:

- ✓ sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata (BUR);
- ✓ sul sito web della Regione Basilicata (www.basilicatanet.it);

- ✓ sul sito web appositamente dedicato del PSR Basilicata 2007-2013 (<http://www.basilicatapsr.it>);
- ✓ sul sito web del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali (http://www.politicheagricole.it/SviluppoRurale/Programmi_2007_2013/BandiPSR);
- ✓ a mezzo stampa, tv e radio a diffusione regionali.

Il Bando rimarrà in pubblicazione per il tempo sufficiente ad assicurare la corretta predisposizione della documentazione. In ogni caso, il periodo di pubblicazione non sarà inferiore ai 120 (centoventi) giorni.

In riferimento al trattamento dei dati personali si rinvia a D. Lgs. 196/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali.

Per necessità di chiarimenti e/o delucidazioni sarà attivato, 10 (dieci) gg. dopo la pubblicazione del Bando sul B. U. R., il servizio FAQ sul sito della Regione Basilicata e sul sito www.basilicatapsr.it.

Il servizio FAQ sarà curato del Responsabile di Misura.

Art. 27 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando si rinvia al documento "Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 2007 - 2013", nonché alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Qualsiasi controversia è demandata in via esclusiva al Foro di Potenza.

Tutte le informazioni contenute nella domanda hanno valenza di autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445. Le accertate false dichiarazioni comporteranno, oltre alla denuncia alla competente autorità giudiziaria:

- la revoca del finanziamento concesso;
- l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge;
- l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie;
- l'esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle misure del PSR Basilicata.

Art. 28 - Allegati

Gli allegati di cui al presente Bando sono:

Allegato 1: Format Relazione Tecnico - Economica

Allegato 2: Specifica sugli interventi di sostituzione.

ALLEGATO 1 – FORMAT PER LA RELAZIONE TECNICO - ECONOMICA

I. DESCRIZIONE SITUAZIONE INIZIALE DELL'IMPRESA

Anagrafica impresa

Ragione Sociale:

Forma Giuridica:

Comune sede legale:

Codice ATECO:

Anagrafica Beneficiario (titolare o legale rappresentante)

Cognome e Nome:

Anni di attività svolta nell'impresa

Anagrafica Societaria (una per ogni socio)

Cognome e Nome:

Quote di partecipazione nella società:

Anni di attività svolta nell'impresa:

Recapiti beneficiario

--

Nominativo redattore della Relazione Tecnico - Economica

--

I.1 L'organizzazione del lavoro

Manodopera	Numero	Giornate Lavorative prestate
Familiare		
Salariata fissa		
Salariata avventizia		
Impiegatizia fissa		
Impiegatizia part – time		
Altra (specificare)		
TOT.		

I.2 - Caratteristiche Addetti

Addetto	Età	Titolo di studio e Istituto che lo ha rilasciato	Eventuali qualifiche c/o abilitazioni
1	Familiare (es.)		
2	Salariato fisso (es.)		
3			
4			
n			

I.3 – Superficie a bosco (se eventualmente disponibile)

Superficie (Ha)	Proprietà (ha)	Affitto(ha)	altro (usufrutto, comodato, ecc.)	TOTALE (ha)

I.4 – Tipologia di bosco (se eventualmente disponibile)

Superficie (Ha)	Ceduo	Fustaia	Misto	Altro	TOTALE (ha)

I.5 – Strutture(*)

Tipologia	N°	Superficie coperta (m ²)	Anno di costruzione o ultima ristrutturazione

(*) = strutture di raccolta, conservazione, confezionamento e prima trasformazione del legno e dei prodotti assimilabili (sughero), ecc.

I.6 – Macchine e attrezzature forestali (una riga per ogni macchina)

Tipologia	U. M. (kw, ml, ecc.)	Dimensione	Anno di acquisto

I.7 – Produzione (*)

Dati relativi a (barrare):

 - Ultimo esercizio - Media ultimi tre anni

Tipologia prodotto	Processo produttivo	U. M.	Quantità venduta	Importo fatturato (C) al netto d'IVA

(*) = Nel caso di azienda ad inizio attività si potrà far riferimento a dati ISTAT; ISMEA, o altri purché verificabili.

I.8 – Trasformazioni (*)

Dati relativi a (barrare):

 - Ultimo esercizio - Media ultimi tre anni

Tipologia prodotto trasformato	Processo produttivo	U. M.	Quantità venduta	Importo fatturato (C) al netto d'IVA

(*) = Nel caso di azienda ad inizio attività si potrà far riferimento a dati ISTAT; ISMEA, o altri purché verificabili

I.9 - Altre informazioni

Utilizzo software supporto produzione	SI / NO
Utilizzo software gestionali	SI / NO
Sito Internet	Se SI, indicare il link
Utilizzo e-commerce	Se SI, indicare il link
Certificazioni	Indicare
Accordi commerciali	Indicare

**II. PIANO DEGLI INVESTIMENTI PROPOSTI (Art. 8 del Bando) E
MOTIVAZIONI TECNICO - ECONOMICHE DEGLI INVESTIMENTI CON
INDICAZIONE DEL RELATIVO IMPORTO DI SPESA SUDDIVISO PER
TIPOLOGIA D'INVESTIMENTO**

II.1 - MACCHINE, ATTREZZATURE, IMPIANTI

Tipologia	U. M. (kw, ml, ecc.)	Dimensione	Costo Investimento €
TOT.			

II.2 -STRUTTURE

Tipologia	U. M. (mc, mq, ecc.)	Dimensione	Costo Investimento €
TOT.			

TOTALE INVESTIMENTI II.1 + II.2

TOT.	€
------	---------

II.3 DESCRIZIONE DEGLI INVESTIMENTI PROPOSTI FINALIZZATI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREPOSTI

- *Illustrazione della situazione di partenza dell'impresa*
- *Descrizione dell'idea progettuale, degli obiettivi preposti, della strategia progettuale e delle sue tappe essenziali, delle azioni che s'intendono implementare e del mercato di riferimento.*
- *Indicare i punti di forza dell'iniziativa.*
- *Indicare le ULU iniziali e le ULU previsionali*
- *Indicare, altresì, gli effetti produttivi ed economici previsti.*

II.4 – Descrizione di impianti e macchinari di particolare complessità (nel caso che lo prevede il tipo di investimento)

- *Nel caso che il progetto preveda la realizzazione di impianti e strutture di particolare complessità nonché l'acquisto di macchinari innovativi e/o che svolgano una molteplicità di operazioni, occorre allegare una relazione tecnico-costruttiva sulle specifiche componenti degli impianti e dei macchinari medesimi;*

III – TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI PROPOSTI (art. 14 del bando)**III.1**

Tipologia Investimenti	Descrizione	Valore attribuibile
<i>Investimenti che prevedono il recupero di scarti/sottoprodotti anche a fini energetici</i>		
<i>Istanze presentate da imprese aderenti Associazioni di Produttori di settore</i>		
<i>Grado di coerenza con le priorità di intervento e localizzative individuate per il comparto*</i>		
<i>Investimenti per l'introduzione di nuovi prodotti / processi e/o tecnologie innovative dell'informazione e comunicazione</i>		
<i>Investimenti finalizzati al miglioramento della qualità del prodotto trasformato</i>		
<i>Investimenti finalizzati al miglioramento delle performance ambientali e di sicurezza oltre gli standard previsti</i>		

*** Grado di coerenza con le priorità di intervento e localizzative individuate per il comparto**
(Investimenti prioritari in base alle esigenze di ammodernamento e ristrutturazione - Descrizione - Fino 30%)

Tipologia Investimenti	Descrizione	Valore attribuibile
Acquisizione di hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (ICT) e al commercio elettronico.		
Investimenti finalizzati alla diversificazione ed ampliamento dell'offerta dei prodotti lavorati e trasformati.		
Investimenti aziendali funzionali al riutilizzo a fini energetici dei residui forestali		
Investimenti diversi da quelli precedenti ma conformi all'art. 8.		

LOCALIZZAZIONE

localizzazione dell'intervento su superficie pari al 100% su AREE D1 e D2

Nel caso in cui la localizzazione dell'intervento avviene in entrambe le aree, indicare se :

la localizzazione dell'intervento avviene su superficie maggiore al 50% su AREE D1 e D2

la localizzazione dell'intervento avviene su superficie inferiore e/o uguale al 50% su AREE D1 e D2

localizzazione dell'intervento pari al 100% su AREA B

III.2 Relazione tecnico - economico al piano degli investimenti

Tipologia, descrizione,

Analisi per:

- ↔ *Investimenti strutture;*
- ↔ *Macchine ed attrezzature;*
- ↔ *Consulenze;*
- ↔ *Investimenti immateriali;*
- ↔ *Brevetti, certificazioni;*
- ↔ *Altri costi;*

IV Indicazione delle fonti di copertura finanziaria

Piano finanziario dell'investimento proposto con la specificazione della quota a carico del richiedente e della relativa fonte finanziaria

V Indicazione del crono-programma dei lavori

Inizio lavori, fine lavori, tempi necessari per l'iniziativa progettuale

VI- finalità e benefici attesi dall'investimento

- *Illustrazione della situazione finale dell'impresa, miglioramento e razionalizzare sotto l'aspetto economico, della qualità dei prodotti, dei processi di produzione, dell'innovazioni di prodotto e di processo, della tutela dell'ambiente, del risparmio di energia, del la sicurezza sul lavoro, ecc. ecc.*

ALLEGATO 2 – SPECIFICA SUGLI INTERVENTI DI SOSTITUZIONE

Non sono considerati investimenti di sostituzione e sono quindi ammissibili a finanziamento, i seguenti interventi:

Immobili

- ricostruzione o acquisto di fabbricato in sostituzione di fabbricato aziendale di almeno 30 anni di vita, a seguito della sua completa demolizione;
- recupero o ristrutturazione di edifici per i quali le spese complessive dell'intervento di recupero siano superiori al 50% del valore stimato del nuovo edificio;
- lavori edili su fabbricati esistenti necessari e funzionali o finalizzati alla installazione di nuovi macchinari ammissibili a finanziamento;
- lavori edili funzionali alla realizzazione e/o installazione di nuovi impianti tecnologici, strutture di servizio e dotazioni precedentemente non esistenti;
- ampliamenti a nuovo delle strutture esistenti funzionali e coerenti alle attività produttive aziendali;
- acquisto o costruzione o ricostruzione o recupero o ristrutturazione di fabbricati che consentano un aumento di oltre il 25% della capacità di produzione, stoccaggio, trasformazione e lavorazione dei prodotti aziendali;
- acquisto/costruzione/ricostruzione/recupero/ristrutturazione di fabbricati che consentano la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento;

Macchine, attrezzature, impianti

Non sono ammessi investimenti finalizzati alla semplice sostituzione di macchinari con altri nuovi o aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione del 25%, intesa come rendimento e/o quantità totali lavorate nel ciclo di produzione/trasformazione/commercializzazione cui l'investimento è funzionale.

Non è considerato investimento di sostituzione l'acquisto di una macchina o di un'attrezzatura di recente introduzione che ne sostituisce un'altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età.

Per "recente introduzione" si intende la presenza della dotazione nel catalogo del fornitore da non più di tre anni (da attestarsi nel preventivo del fornitore)

E' ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento.

E' ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente di modificare sostanzialmente le tecnologie adottate, compresi i nuovi adattamenti o le dotazioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono altresì ammessi gli investimenti che comportino un risparmio energetico o una riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera.